



REPUBBLICA ITALIANA **330/2020**
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE
CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fernanda Fraioli	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **55328** del registro di segreteria, proposto da **BARONE Marcello**, nato a Cremona l'11.3.1958 (c.f.: BRNMCL58C11D150X), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea P. Cannas (*avv.andreacannas@legalmail.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

- Procura Generale della Corte dei conti; Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale regionale per la Sardegna;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 215/2019 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Sardegna, pubblicata in data 15.7.2019.

Visto l'atto d'appello;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 5.11.2020, il relatore, il p.m., nella persona del v.p.g. Sabrina D'Alesio e il difensore dell'appellante, come da verbale di causa.

FATTO

Il dr. Marcello Barone si duole della epigrafata decisione con la quale la Sezione territoriale l'ha condannato, in sua contumacia, al pagamento dell'importo di € 61.756,20, a titolo di risarcimento del danno erariale dolosamente cagionato alla s.r.l. "Società Sardegna IT" – società *in house* della Regione Sardegna - per essersi fatto indebitamente liquidare talune spese per vitto, pernottamento, utilizzo di una vettura di servizio, sostenute nell'esercizio del suo mandato di amministratore delegato, al fine di raggiungere la sede della società (sita in Cagliari), dall'abitazione di residenza (in Oristano), nonostante egli godesse già di una specifica indennità annuale onnicomprensiva e in palese contrasto con precisi deliberati assunti dalla giunta regionale sarda in proposito.

L'appello, con cui si chiede la riforma integrale della sentenza, è affidato ai seguenti motivi di gravame:

- difetto di giurisdizione contabile, trattandosi di ipotetico danno cagionato direttamente al patrimonio di una società priva dei requisiti dell'*in house*;
- nullità della sentenza, per violazione dell'art. 106 c.g.c., in presenza di una evidente pregiudizialità penale e avendo mancato il primo giudice di sospendere il processo;
- *error in iudicando* sulla pretesa anti-giuridicità della condotta, derivante dalla incorretta estensione, al trattamento economico goduto dal prevenuto, della

disciplina prevista per i dirigenti regionali sardi;

- carenza di danno erariale riguardante i canoni pagati per il *leasing* della vettura di servizio indebitamente utilizzata (pari a € 15.920,21), essendo gli stessi comunque dovuti;

- mancata prova del documento concernente il consumo di carburante (per € 5.695,81), cui non può sopperirsi con una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;

- difetto dell'elemento soggettivo doloso (ma anche gravemente colposo), testimoniato dalle consimili valutazioni espresse nelle relazioni rese dal collegio sindacale societario e dal direttore generale dell'assessorato regionale aa.gg., sulla vicenda;

- mancato esercizio del potere riduttivo dell'addebito, in presenza di una condotta connotata, al più, da colpa grave.

Ha presentato conclusioni scritte la Procura Generale, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, cui è seguito il deposito di memorie di replica dell'appellante.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste.

DIRITTO

L'appello è infondato.

In ordine al paventato difetto di giurisdizione, è a dirsi come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, risultano *ex actis* già *ab origine* sussistenti, sin dalla prima edizione dello statuto societario, i requisiti richiesti dal giudice dei giudici (da ultimo, Cass., SS.UU., n. 7824/2020), per la qualificazione della s.r.l. "Società Sardegna IT" come società *in house* della

Regione Sardegna.

In particolare, quanto all'astratta incedibilità delle quote societarie a soggetti privati, essa si ricava (implicitamente, ma parimenti pacificamente), dal combinato disposto degli artt. 5 ult. comma e 9 dello statuto, posto che, anche in caso di aumento di capitale, la (pur contemplata) possibilità di dare indiscriminatamente in opzione a terzi le quote di nuova emissione (che in astratto potrebbe indurre a riconoscere la giurisdizione ordinaria in materia: cfr. Cass., SS.UU., n. 5491/2014), risulta temperata dal generale divieto di partecipazione societaria a soggetti non pubblici (divieto che, peraltro, investe anche la generica cessione di quote societarie).

A tal proposito, va ricordato che i soci fondatori della Sardegna IT sono stati unicamente la Regione e la s.r.l. "CRS4" - società unipersonale pubblica in mano regionale (circostanza incontestata) – di guisa da risultare esclusa - si badi, sin dall'iniziale commissione dell'illecito *de quo agitur* - sia astrattamente che di fatto, una pur minima composizione privata del capitale sociale dell'ente danneggiato.

In ordine al requisito della prevalenza dell'attività sociale in favore dei soci pubblici, ritenuta dall'appellante non comprovata, si evidenzia come la stessa appaia, in realtà, connotare *in nuce* l'operato della società, dovendo realizzarsi <<la progettazione, la realizzazione, l'integrazione e la gestione di processi innovativi in materia di e-government (...)>> nell'esclusivo riguardo della Regione, degli enti regionali e locali, del s.s.r., ovvero con altre pp.aa. (art. 3 statuto).

Infine, quanto alla condizione del "controllo analogo", contrariamente a quanto opinato dall'appellante anche nella memoria di replica, deve ritenersi

che il complesso dei poteri riconosciuti statutariamente alla Regione in proposito (cfr. artt. 14 e 16), consentisse a quest'ultima di intervenire sulla gestione della predetta società in maniera non ordinaria. In tal senso, depone: a) la subordinazione delle scelte operative dell'amministratore, peraltro di esclusiva nomina regionale (art. 13), alla programmazione regionale annuale (art. 16); b) l'esclusiva approvazione regionale del piano strategico e del bilancio preventivo; c) la nomina regionale degli organi di controllo interno societari (art. 14).

Sembra, dunque, essersi perfettamente e *ab origine* realizzata quella <<...situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.>> [art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 175/2016], che la giurisprudenza nazionale e comunitaria da tempo individua quale condizione indispensabile per riconoscere il veduto requisito, poi positivizzato nella mentovata norma del t.u.s.p.

Non risulta poi affetta da *error in procedendo* la sentenza in quanto emessa nonostante la contemporanea pendenza di un omologo processo penale, mancando evidentemente qualsiasi pregiudizialità in senso tecnico in proposito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 c.g.c. L'azione della Procura ha preso l'abbrivio e risulta sostenuta da documentazione (tra cui alcune relazioni amministrative e una informativa della Guardia di Finanza), assolutamente indipendente da quella formatasi nel processo penale (pur acquisita dal p.m.), la quale consentiva al primo giudice (e consente a questo Collegio), di accertare autonomamente i fatti di causa senza che risulti in alcun

modo necessario attendere l'esito dello stesso.

Va, poi, più in generale, ribadito che, in concreto e nell'attuale sistema, alcuna pregiudizialità penale pare sussistere rispetto al giudizio contabile, neppure nell'ipotesi di danno all'immagine o di attività fraudolenta (*ex plurimis et amplius*, C. conti, SS.RR., ord. n. 12/2019).

Ciò vale, nel caso che ne occupa, nonostante l'eccezione *ius superveniens*, rappresentato dall'art. 21, l. n. 120/2020 (che avrebbe innovato, a dire dell'appellante, in punto di elemento soggettivo dell'illecito contabile), trattandosi di una disciplina non applicabile *ratione temporis* (*ex plurimis*, Sez. I App. n. 263/2020), con ciò rimanendo disattesa anche la pretesa gravatoria concernente la rivalutazione del dolo alla stregua di una concezione sostanzialmente penalistica dello stesso.

Passando a scrutinare le doglianze più propriamente attinenti al merito della causa, è a dirsi come consimile vicenda risulti essere già stata affrontata da questa stessa Sezione, che ha rigettato analogo appello proposto da altro soggetto condannato (cfr. sent. n. 501/2017). Le complessive censure mosse avverso la decisione qui impugnata, concernenti sia l'antigiuridicità della condotta che la sussistenza dell'elemento soggettivo, possono, dunque, parimenti essere disattese alla stregua delle medesime argomentazioni, cui *breviter* si rimanda ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. (cfr. pagg. 21 e ss., sent. cit.).

In via di estrema sintesi, dal coacervo normativo e contrattuale vigente *in subiecta materia* (cfr. art. 6 l.r. n. 20/95; art. 7 c.c.l. Regione Sardegna 2000-2001, reiterato nell'art. 54 c.c.l. 2006-2007), anche per gli amministratori di società pubbliche regionali, vale la disciplina normativa e

contrattuale prevista per i dirigenti della Regione, mentre l'eventuale rimborso di spese di missione, pur contrattualmente previsto, deve essere limitato alle sole trasferte dalla sede di servizio ad altro luogo per ragioni lavorative, e non certo per sollevare l'amministratore dall'onere economico della scelta di non risiedere nella località di servizio.

Correttamente, allora, la Sezione territoriale, sulla scorta dei deliberati regionali disciplinanti il trattamento in questione (delibere di g.r. nn. 47/14 del 2009, 13/22 del 2011 e 49/42 del 2013), ha ritenuto condivisibile la tesi accusatoria secondo cui tali provvedimenti, nel ragguagliare lo stipendio del Barone a quello della dirigenza regionale, non autorizzavano ad ulteriori rimborsi diversi da quelli relativi ad una effettiva trasferta per missione, nei suindicati sensi.

La censura riguardante il preteso difetto di danno erariale (e/o la mancata prova di questo), è parimenti infondata.

Per quanto concerne la componente relativa al canone del *leasing* delle vetture di servizio, risulta incontrovertibilmente *per tabulas* che l'appellante adoperò, nel periodo in contestazione, due vetture in maniera pressoché esclusiva (cfr. informativa G.d.f., prot. n. 109889 del 4.7.2018, pag. 10; sentenza del g.u.p. presso il tribunale di Cagliari, n. 476/2019, pag. 10), in tal modo annullando di fatto l'utilità ritratta dalla società per effetto del sinallagma contrattuale.

Coerentemente, del resto, il titolo di reato ascritto al prevenuto risulta essere stato il peculato *ordinario* (art. 314, primo comma, c.p.) e non quello d'uso (secondo comma), proprio in ragione dell'utilizzo *uti dominus* (e quasi esclusivo) dei beni aziendali suddetti.

Si tenga anche conto che il p.m., in maniera apprezzabilmente prudentiale, aveva già in sede di domanda quantificato in misura dimidiata l'importo del danno suddetto, anche per tener conto della veduta obiezione. Il danno così quantificato, dunque, risulta del tutto ragionevolmente verificatosi in concreto.

Quanto al consumo di carburante, la tesi circa la mancata prova risulta smentita dalle risultanze investigative compendiate negli accertamenti di polizia tributaria (cfr. pagg. 10-12, informativa cit. e alleg. nn. 28-29), attraverso cui si è verificata l'esatta entità degli acquisti di carburante per le due vetture di servizio, acquisti che devono presuntivamente, ex art. 2719 c.c., ritenersi impiegati a prevalente beneficio del prevenuto, stante l'utilizzazione quasi esclusiva della vettura e tenuto conto, anche qui, della dimidiazione effettuata dal requirente.

Quest'ultimo, peraltro, ben poteva adoperare i criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c., pure censurati dall'appellante, in presenza quantomeno di un principio di prova circa l'entità del danno, e stante l'impossibilità di pervenire ad una più precisa distinzione dei tragitti di utilizzo.

Infine, la riconosciuta responsabilità a titolo doloso, derivante dalla chiarezza del quadro amministrativo e normativo di riferimento, per le ragioni già esposte nella richiamata sentenza n. 501/2017, esclude la possibilità di adoperare il potere riduttivo.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza di primo grado andrà confermata ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Nulla per gli onorari di difesa, stante la natura di parte in senso solo formale del p.m. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **55328** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'appello ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Nulla per gli onorari di difesa.

Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e liquidate nella misura di € 96,00 (novantasei/00)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.11.2020.

L'estensore

(F.to Aurelio Laino)

Il Presidente

(F.to Massimo Lasalvia)

Depositato in Segreteria il 01/12/2020

Il Dirigente

F.to Sebastiano Alvisè Rota